

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (1749-D), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 734, 735, 737
BERTI (PCI)	736
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno	737
MANCINO (DC)	737
MITROTTI (MSI-DN)	735, 736, 737
PAVAN (DC), relatore alla Commissione	734 735, 737
SAPORITO (DC)	736, 737

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » (2215)

« Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (84), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2215; assorbimento del disegno di legge n. 84)

PRESIDENTE	Pag. 731, 732, 733
CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno	732
MITROTTI (MSI-DN)	734
ORSINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	733
PAVAN (DC), relatore alla Commissione	732

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » (2215)

« Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti » (84), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2215; assorbimento del disegno di legge n. 84)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » e « Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti », d'iniziativa dei senatori Ferralasco, Signori, Maravalle, Talamona e Lepre.

Ricordo che i due provvedimenti sono stati già esaminati in sede referente e che, su richiesta della Commissione, la Presidenza ne ha concesso il trasferimento in sede deliberante.

Prego il senatore Pavan di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

P A V A N, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 22 dicembre 1979, n. 682, era stata equiparata l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti con quella concessa ai grandi invalidi di guerra. Per difficoltà di copertura finanziaria gli aumenti dell'indennità di accompagnamento spettanti ai ciechi civili assoluti erano stati scaglionati nell'arco di tre anni, 1979, 1980 e 1981. In seguito, il decreto del Presidente della Repubblica del 26 dicembre 1978, n. 915, che definiva le indennità di accompagnamento spettanti ai grandi invalidi di guerra, è stato modificato o, più precisamente, trasformato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981. Oltre alle modifiche riguardanti l'importo delle indennità di accompagnamento, il decreto n. 834 ha apportato altre importanti modifiche alla normativa precedente come, ad esempio, per quanto riguarda il riordinamento delle pensioni di guerra. Tutto ciò ha comportato dubbi interpretativi sulla equiparazione automatica dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti con l'indennità percepita dai grandi invalidi di guerra; pertanto i due disegni di legge che oggi stiamo esaminando si propongono di equiparare le due indennità, a partire dal 1° gennaio 1983.

Il primo articolo del disegno di legge numero 2215 si propone di dare un'interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, stabilendo così, di fatto, l'equiparazione delle due indennità.

L'articolo 2 stabilisce che tale equiparazione dovrà essere valida ed operante anche per il futuro, nel caso che l'indennità di accompagnamento corrisposta ai grandi invalidi di guerra dovesse subire modificazioni.

L'articolo 3, infine, riguarda la copertura finanziaria per l'anno 1983 e stabilisce che l'onere del presente provvedimento, che ammonta a 116 miliardi, vada iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Propongo alla Commissione che venga approvato il testo del disegno di legge n. 2215 d'iniziativa governativa, considerandosi assorbito il disegno di legge n. 84, d'iniziativa dei senatori Ferralasco, Signori, Maravalle, Talamona e Lepre. Raccomandandone l'approvazione, mi rimetto per tutte le valutazioni sul merito di questo provvedimento alla relazione già da me svolta in sede referente.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che viene sottoposto all'esame di questa Commissione è stato presentato dal Governo per corrispondere, doverosamente, alle giuste istanze della categoria dei ciechi civili assoluti di ottenere la parificazione dell'indennità di accompagnamento ad essi spettante a quella goduta dai grandi invalidi di guerra in base alle nuove misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordinamento delle pensioni di guerra. Il principio di parità delle misure della predetta indennità era stato, per vero, già affermato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 682, ma, poichè quest'ultima faceva rinvio al trattamento stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 26 dicembre 1978, che prevedeva una diversa classificazione delle invalidità di guerra e misure inferiori delle connesse indennità di accompagnamento, sono sorte difficoltà giuridiche e pratiche per estendere automaticamente ai ciechi civili assoluti, in base al ricordato principio di pari-

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

tà, la normativa sopravvenuta in favore dei grandi invalidi di guerra. Di qui la necessità del presente provvedimento che, mediante l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della citata legge n. 682 del 1979, dichiara che dal 1° gennaio 1982 l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti deve intendersi raggugliata a quella prevista per i grandi invalidi di guerra dalla tabella E, lettera A-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, confermando, in via di principio, che la misura dell'indennità stessa e le modalità di adeguamento automatico a quelle dei grandi invalidi di guerra saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per il trattamento di questi ultimi.

Il Governo confida, quindi, nel più largo consenso al provvedimento in esame che intende venire incontro con immediatezza a sentite e legittime esigenze della categoria interessata, con riserva di esaminare successivamente la possibilità di allineare l'indennità in questione a quella goduta dai ciechi di guerra, essendo indispensabile a tal fine che siano modificate in base a criteri di giusto equilibrio le norme sulla classificazione delle invalidità civili per adeguarle a quelle relative alle invalidità di guerra.

O R S I N I, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Concordo con le valutazioni espresse dal relatore e dal sottosegretario Corder, ed auspico una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 2215.

Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 2215:

Art. 1.

L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1982, della indennità di accom-

pagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

È approvato.

Art. 2.

La misura della indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.

A questo articolo presento un emendamento di carattere formale tendente a sostituire la parola: « saranno » con la parola: « sono » e le parole: « che dovessero intervenire » con le altre: « che intervengano ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

MITROTTI. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento che, proponendosi di perequare l'indennità di accompagnamento della categoria dei grandi invalidi di guerra a quella dei ciechi civili, è meritorio sul piano sociale. Spero che un uguale metro di giudizio venga usato allorchè passeremo alla discussione del prossimo disegno di legge al nostro esame e che venga equanimente disposto anche nei confronti dei non vedenti che hanno il solo torto di essere associati in forme diverse. Su questo problema specifico io avevo interessato il Governo già dal novembre del 1982, ed esprimo la mia soddisfazione nel vedere giunto al termine del suo iter parlamentare questo provvedimento.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2215 nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 84 resta assorbito.

* * *

« Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » (1749-D), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale » d'iniziativa dei senatori Saporito, Saragat, Cipellini, Berti, Gherbez, Malagodi, Brugger, Fos-

son, Mancino, Carollo, Murmura, Petrucci, Cengarle, Bompiani, Bevilacqua, D'Amelio, Di Lembo, Jervolino Russo, Codazzi, Lai, Janelli, Ariosto, Conti Persini, Pavan, Nepi, Collella, Vernaschi, Fallucchi, Riggio, Rosa, Bombardieri, Tanga, Beorchia, Scardaccione, D'Amico, Oriana, Mitterdorfer, Ripamonti, D'Agostini, Senese, Fimognari, Del Nero, Bausi, Rosi, De Zan, Grazioli, Pacini, Vincelli, Forni e Manente Comunale, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Pavan di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

P A V A N , relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi trovo un pò in difficoltà a svolgere la relazione su di un disegno di legge di questa portata il quale torna al nostro esame per la terza volta e che non mi convince molto. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati mi lasciano molto perplessi, in quanto alle associazioni menzionate in questo disegno di legge potevano essere aggiunte tante altre associazioni di pari valore e importanza. A mio parere sarebbe stato più opportuno prorogare la legge n. 190 del 1981 e nel frattempo predisporre un disegno di legge di modifica generale dell'intera materia.

In sostanza, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si rischia di penalizzare alcune associazioni. La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1, riguardante le associazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 190, disponendo nuovi importi da corrispondersi da parte dello Stato a ciascuna di esse. Non è stato modificato invece l'articolo 2 riguardante le associazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 190, mentre è stato modificato l'articolo 3 della legge n. 190 in un duplice senso: si sono tolti 420 milioni di lire ad una sola associazione — l'Associazione bambini Down — per poi darli ad altre associazioni quali la Aias, Aism, ULDIM, ANIEP, l'Associazione bambino idrocefalo, l'Associazione italiana ciechi di guerra e l'Associazione nazionale radioamatori ciechi.

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

Non entro nel merito di queste associazioni (di alcune delle quali, per la verità, non conosco neppure la portata) e non sono nemmeno in grado di valutare quale consistenza abbiano e quali funzioni svolgano in seno alla società. È la prima volta che le sento nominare e mi pare che qualcuna di esse abbia soltanto valore locale. Si prevede la concessione di 20 milioni di lire all'Associazione bambino idrocefalo, di 40 milioni all'Associazione italiana ciechi di guerra e di 30 milioni all'Associazione nazionale radioamatori ciechi. Non per fare una valutazione negativa, ma fra un'associazione ciechi da una parte e una dall'altra, mi sembra che si sia suddiviso troppo, e forse sarebbe stato opportuno concentrare tutto, anche per non dare spazio a divisioni e rotture.

MITROTTI. La democrazia allora dove è?

P A V A N, *relatore alla Commissione.* Questa è la mia valutazione.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda la modifica dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente provvedimento e la relativa copertura. Non capisco perchè siano state tolte determinate somme ad alcune associazioni e poi sia stato diminuito anche l'ammontare complessivo dei contributi, sceso da 8 miliardi e 160 milioni di lire a 7 miliardi e 280 milioni. Se si voleva accontentare alcuni, non c'era bisogno di operare quel taglio di contributi che è stato fatto all'Associazione bambini Down. Certamente, non nascondo le forti perplessità che ho di fronte a questa modifica. A mio avviso, sarebbe stato più opportuno prorogare — così come ritenuto dal Senato — la legge 27 aprile 1981, n. 190. Anche se sarebbe giusto farlo, non presento emendamenti solo perchè ci troviamo alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Pavan per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Avverto che i senatori Saporito e Mitrotti nel corso dei loro interventi svolgeranno rispettivamente anche i seguenti ordini del giorno, da loro rispettivamente presentati:

La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1749-D,

tenuto conto che alcune associazioni storiche risultano mortificate nella definizione del contributo per gli anni 1982 e 1983,

impegna il Governo:

a predisporre per gli anni futuri una normativa più equa che tenga conto, nella definizione dei contributi, della consistenza numerica degli associati e della qualità e quantità della complessiva azione di tutela, rappresentanza, protezione e promozione sociale svolta da ciascuna associazione.

(0/1749-D/1/1)

SAPORITO

La 1^a Commissione permanente del Senato,

considerato il carattere temporaneo del provvedimento di cui alla proposta di legge n. 1749, che proroga la legge 27 aprile 1981, n. 190, recante norme per la concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale;

rilevato che per l'Associazione nazionale privi della vista (ANPV), con sede in Roma, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, non risulta prevista alcuna erogazione,

impegna il Governo:

a esercitare, per l'anno 1983 ed in attesa di un provvedimento legislativo cornice sull'intera materia della promozione sociale, ogni forma di vigilanza consentita dalla legge sulle relazioni annuali degli enti che godono di contributi dello Stato;

a valutare, per il 1983 (al fine di evitare odiose sperequazioni tra « privi di vista » di-

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

versamente associati ed assistiti) l'opportunità di recepire eventuali richieste formulate dall'Associazione nazionale privi della vista (ANPV) a sollievo dell'attività di promozione sociale svolta.

(0/1749-D/2/1)

MITROTTI

S A P O R I T O . Signor Presidente, l'ordine del giorno che mi sono permesso di presentare viene incontro appunto alle esigenze sottolineate dal senatore Pavan. Certo, è necessario un maggior equilibrio nell'assegnazione dei contributi, ma noi attendiamo sempre dal Governo una legge definitiva in base a criteri che tengano conto della complessa azione di rappresentanza svolta dalle varie associazioni.

Pertanto, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento al nostro esame, perchè una sesta lettura alla Camera dei deputati assumerebbe contorni a dir poco ridicoli. Per cui chiedo di approvarlo — lo ripeto — insieme all'ordine del giorno da me presentato.

M I T R O T T I . Signor Presidente, mi ricollego all'intervento da me svolto poc'anzi per dichiarazione di voto su un'altro disegno di legge per rilevare come con questa ulteriore proroga si persista nell'effettuare un distinguo tra diverse associazioni senza peraltro offrire al Parlamento le necessarie garanzie sul carattere di quelle associazioni che continuano a beneficiare dei vari contributi.

Penso che un parametro da adottare sia quello della verifica dell'erezione in ente morale di queste associazioni che beneficiano dei contributi dello Stato. Infatti ritengo che almeno questa garanzia, che impegna l'ente, per norma statutaria, ad intervenire in determinati modi, sia indispensabile per poter concedere a queste associazioni i contributi dello Stato.

Anche questo problema rientra nei tanti della categoria, che mi ero premurato di elencare con l'interrogazione presentata il 3 novembre scorso. Esso, anche se risolto, non ne elide altri pressanti e insoluti. In modo

particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1749-D, ho presentato un ordine del giorno che ricalca quello presentato e approvato alla Commissione interni della Camera dei deputati con l'aggiunta di un impegno per il Governo a valutare per il 1983, al fine di evitare odiose sperequazioni tra privi di vista che hanno il solo torto di essere diversamente associati e diversamente assistiti, l'opportunità di recepire le eventuali richieste che l'Associazione nazionale privi della vista (ANPV) con sede in Roma vorrà formulare a sollievo dell'attività di promozione sociale che viene svolta.

Mi auguro che la sensibilità dei colleghi, stante anche il precedente dato dalla formulazione dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione interni della Camera, consenta l'approvazione dell'ordine del giorno da me presentato.

B E R T I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sarò anche io brevissimo per annunciare che il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, perchè riteniamo che non debbano ricadere sulle associazioni, soprattutto le più importanti e attive, le responsabilità che sono derivate da un *iter* così lungo e tormentato di questo disegno di legge, per arrivare ad una conclusione sul testo che ci viene dalla Camera, e che per la verità ci trova piuttosto critici.

In diverse condizioni, avremmo anche potuto apportarvi degli emendamenti. Rimane fermo l'impegno — del resto ciò era anche previsto nella legge precedente — per il Governo di presentare una legge-quadro per la distribuzione di questi contributi in modo che vi sia un'impostazione razionale, che si operi per grandi comparti e, soprattutto, in base a controlli precisi.

Tuttavia, espressa questa nostra osservazione critica sull'impostazione data a questo disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati rispetto a come noi lo avevamo già licenziato, il Gruppo comunista riafferma il suo voto favorevole.

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

M A N C I N O. Annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana al disegno di legge n. 1749-D nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A V A N, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella mia relazione introduttiva. Mi dichiaro favorevole ai due ordini del giorno presentati rispettivamente dai senatori Saporito e Mitrotti. Comunque, inviterei il senatore Saporito a sopprimere l'inciso « della consistenza numerica degli associati e », perchè la stessa consistenza numerica non sempre è un elemento valido: vi sono dei tipi di attività che non vengono collegati al numero, che può essere anche un elemento difficile da accettare.

C O R D E R, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera e accetta come raccomandazione entrambi gli ordini del giorno.

M I T R O T T I. Poichè alla Camera dei deputati è stato presentato, votato e approvato un ordine del giorno simile a quello da me presentato oggi, non riesco a capire l'atteggiamento del Governo. Pertanto, signor Presidente, chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Mitrotti.

Non è approvato.

S A P O R I T O. Accogliendo il suggerimento del relatore nel senso di sopprimere dal mio ordine del giorno l'inciso: « della consistenza numerica degli associati e », e prendendo atto del parere del Governo, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Saporito nel testo modificato:

La 1^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1749-D,

tenuto conto che alcune associazioni storiche risultano mortificate nella definizione del contributo per gli anni 1982 e 1983,

impegna il Governo:

a predisporre per gli anni futuri una normativa più equa che tenga conto, nella definizione dei contributi, della qualità e quantità della complessiva azione di tutela, rappresentanza, protezione e promozione sociale svolta da ciascuna associazione.

(0/1749-D/1/1)

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi per ciascuno degli anni 1982 e 1983, con le seguenti attribuzioni alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge n. 190 del 1981:

	<i>Lire</i>
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	350.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	550.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra	1.200.000.000
Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro	400.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	400.000.000
Unione italiana ciechi	800.000.000
Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti	900.000.000

1^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (28 aprile 1983)

Unione nazionale mutilati per servizio 400.000.000

Ente nazionale protezione animali 120.000.000

Ferma restando la ripartizione dei contributi alle associazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 190 del 1981, i contributi alle associazioni di cui all'articolo 3 della predetta legge sono così ripartiti:

	<i>Lire</i>
ANFFaS	300.000.000
Associazione bambini Down	100.000.000
CePiM	100.000.000

Al medesimo articolo 3 della legge n. 190 sono inserite le seguenti associazioni con i rispettivi contributi:

	<i>Lire</i>
Aias	50.000.000
Aism	50.000.000
ULDIM	50.000.000
ANIEP	50.000.000
Associazione bambino idrocefalo	20.000.000
Associazione italiana ciechi di guerra	40.000.000
Associazione nazionale radioamatori ciechi	30.000.000

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 7.280 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ».

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 7.280 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.

All'onere di lire 7.280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si farà fronte con le entrate di cui al precedente comma.

Metto ai voti il primo, il secondo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto comma è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Ricordo che nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI